

Concordato, oltre la proposta l'insidia dei motivi di decadenza

Riforma fiscale

Fondamentali gli importi richiesti, ma vanno valutate le ipotesi di «uscita»

Favoriti i forfettari, che non hanno Iva e possono puntare sui risultati del solo 2024

A cura di

Dario Deotto
Luigi Lovecchio

Con la pubblicazione del decreto delegato sull'accertamento, arriverà ai nastri di partenza il nuovo concordato preventivo biennale, che per il 2024 è annuale per i forfettari, e che necessita comunque di provvedimenti attuativi. Si tratta di un'operazione con molti chiaroscuri. In particolare, non sarà facile convincere i soggetti interessati della validità degli effetti previsti.

Un ruolo determinante lo avranno gli importi richiesti, anche se – come riportato in altre occasioni – appare difficile “scommettere” già dopo l'estate 2024 su quello che sarà – per i soggetti Isa – il risultato 2025 (oltre a quello dello stesso 2024).

Verifiche e importi proposti

È bene fare subito chiarezza su alcuni aspetti. Il primo: l'adesione al concordato non inibisce – come accadeva con il concordato previsto dalle sanatorie del 2002 (articolo 7, legge 289/2002) – le possibilità di accesso, ispezioni e verifiche da parte del Fisco. Inoltre, non va presa alla lettera la previsione secondo cui chi non aderisce (o decade dall'adesione) sarà inserito nelle liste dei soggetti da sottoporre a controlli. Si tratta dell'usuale disposizione inserita nel tempo in tutte le forme condonistiche (il concordato preventivo non è un condono), definitorie o pseudo-tali, per fare in modo che i contribuenti accedano a tali istituti.

Altro aspetto, in qualche modo legato alle forme definitorie o pseudo-tali: è chiaro, come detto, che (quasi) tutto dipende dagli importi che verranno richiesti. Però è anche vero che è lecito aspettarsi – considerato che i

vantaggi dell'adesione sono quelli previsti ai fini Isa per chi ha un punteggio pari o superiore a 8 – che gli importi proposti portino a raggiungere anche per le annualità oggetto di concordato tali risultati. Se ciò non accadesse – e se, in particolare, per i soggetti “sotto soglia” gli importi proposti dovessero essere “graduati” nel tempo, senza però giungere a un punteggio almeno pari a 8 – si verrebbe a determinare un'asimmetria tra contribuenti difficilmente giustificabile (anche in termini di legittimità).

In sostanza, se al contribuente X la proposta porterà a raggiungere, ad esempio, un punteggio pari a 9, consentendo di fruire così dei vantaggi Isa (ad esempio, preclusione dagli accertamenti analitici-induttivi e riduzione di un anno dei termini di rettifica), apparirebbe poco ragionevole che i medesimi benefici vengano accordati al soggetto Y che ha conseguito, ad esempio, un punteggio Isa per il 2023 pari a 6,5 e che, con l'accettazione della proposta, raggiungerà un punteggio (solo) pari a 7 per il 2024.

Le ipotesi di decadenza

Particolare attenzione dovrà essere posta anche alle ipotesi di decadenza dal concordato. Oltre a quella nota, riguardante l'accertamento di maggiori imponibili, riferiti al 2023 e ai periodi oggetto di concordato, superiori al 30% dei ricavi dichiarati (proprio perché gli accessi si possono fare), va segnalata l'indicazione nella dichiarazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini dell'elaborazione della proposta (senza alcuna “franchigia”). Questa ipotesi andrà ricordata con quella ulteriore della comunicazione inesatta dei dati Isa, in misura tale da determinare un minor reddito oggetto di concordato superiore al 30 per cento. Particolarmente insidiosa anche la previsione di tre contestazioni in giorni diversi per scontri e ricevute fiscali.

A ogni modo, rimane la sensazione che le eventuali adesioni riguarderanno in gran parte i forfettari, che non hanno Iva (il concordato non ha effetti ai fini di questo tributo) e possono contare, per il 2024, sulla sperimentazione per un solo anno (con risultati che a ottobre saranno già preventivabili).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

